

La depenalizzazione sulla complicazione tributaria è applicabile a discrezione dell'Agenzia

# Scudo circolari sulle sanzioni

## Non è sanzionabile chi si allinea alla prassi delle Entrate

DI GIULIANO MANDOLESI

**N**on sono sanzionabili i contribuenti che si allineano alle indicazioni fornite dall'agenzia delle entrate con circolari ed interpelli entro 60 giorni dalla loro pubblicazione.

Per puntare alla depenalizzazione che di fatto resta discrezionale da parte dell'agenzia delle entrate, essendo applicabile solo in casi non specificati di "obiettive condizioni d'incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria", i soggetti che hanno applicato una disposizione in maniera difforme rispetto a quanto poi indicato dall'amministrazione finanziaria dovranno presentare nei citati 60 giorni dichiarazione integrativa e versare le eventuali maggiori imposte dovute. Questa è una delle novità contenute del decreto legislativo 87/2024 attuativo della delega fiscale (legge

### Nuova causa di non punibilità

111/2023) relativo ai principi ed ai criteri di revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale.

**La paradossale applicazione a discrezione del sanzionatore.** Il legislatore con l'articolo 3 del decreto legislativo mette mano all'articolo 6, che disciplina le cause di non punibilità, aggiungendo il neo comma 5-ter in cui viene stabilito che "non è punibile il contribuente che si adegua alle indicazioni rese dall'Amministrazione finanziaria con i documenti di prassi di cui all'articolo 10-sexies, comma 1, lettere a) e b), della legge 27 lu-

glio 2000, n. 212 (lo statuto dei diritti del contribuente), provvedendo, entro i successivi sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse, alla presentazione della dichiarazione integrativa e al versamento dell'imposta dovuta".

Secondo quanto indicato articolo 10-sexies dello Statuto i documenti di prassi sono le circolari interpretative e applicative, gli interpelli e le consulenze giuridiche.

Prosegue e conclude il neo comma 5-ter specificando che il meccanismo di depenalizzazione, che si sostanzia dal lato meramente applicativo in un ravvedimento operoso scarico di sanzioni, opera a patto che la teorica violazione commessa dal contribuente sia dipesa da obiettive condizioni d'incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria.

Su questo lato la normativa presenta la lacuna che non individua specifiche casistiche che determinano in maniera inequivocabile la non applicazione delle sanzioni amministrative ma genericamente indica "situazione di incertezza" di fatto lasciando la quasi totale discrezionalità dell'applicazione in prima battuta della disposizione all'agenzia delle entrate.

In poche parole l'amministrazione finanziaria si trova nella privilegiata posizione rispetto ai contribuenti prima di interpretare una normativa e poi di stabilire se la medesima interpretazione è di tale valore dal punto di vista fiscale da far scattare la depenalizzazione nei confronti di chi,

per convenienza o per una diversa lettura della norma, si va ad allineare all'indicazione dell'agenzia delle entrate.

### Norma che si lega allo Statuto del Contribuente.

Come detto, la specifica, che riprende quanto espresso all'articolo 10 dello Statuto del contribuente sulla tutela dell'affidamento e della buona fede, lascia però spazio a giudizi potenzialmente soggettivi su eventuali condizioni che possano essere ritenute o meno di incertezza. Stesso concetto, con lo stesso margine di soggettività interpretativa, è anche espresso nello stesso articolo 6 c.2 del d.lgs. 472/1997 in cui viene genericamente sempre affermato che non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminazione delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento. Va inoltre sottolineato che il principio era già in parte supportato dall'amministrazione finanziaria con la c.d. clausola di salvaguardia esposta in alcuni documenti di prassi.

— © Riproduzione riservata —

